

Studio Legale
Avv. Antonella Nuzzoli
Via Gorizia n. 23 60019 Senigallia (AN)
tel. 0717926209 fax 0717910098
mail: studionuzzoli@gmail.com
pec: antonella.nuzzoli@pec-ordineavvocatiancona.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

(con istanza cautelare ex artt. 55 e 56 c.p.a.)

Nell'interesse di:

1) PROF.SSA CROCETTI ANGELA, nata in Ascoli Piceno (AP) il 12/08/1977 ed ivi residente in Largo Degli Ippocastani n° 3, Cod. Fisc. CRCNGL77M52A462I, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al presente atto rilasciata su foglio separato allegato, dall'Avv. Antonella Nuzzoli (Cod. Fisc. NZZNNL63E71E506W, indirizzo pec: antonella.nuzzoli@pec-ordineavvocatiancona.it) del Foro di Ancona, con domicilio digitale come da pec dell'Avv. Antonella Nuzzoli tratta dai Registri di Giustizia (domicilio digitale: antonella.nuzzoli@pec-ordineavvocatiancona.it) e con domicilio eletto ai fini del presente procedimento presso la persona e lo studio dell'Avv. Daniela Conte (Cod. Fisc. CNTDNL69E67L219E, pec: daniela.conte@pecavvocatinola.it) sito a Roma (RM) in Via Giuseppe di Bartolo n° 22, indicando, per le comunicazioni relative al presente giudizio i seguenti recapiti:

- indirizzo di posta elettronica certificata: antonella.nuzzoli@pec-ordineavvocatiancona.it;

- n. di fax: 071.7910098

- Ricorrente -

CONTRO

• **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, Cod. Fisc. 80185250588, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato, ex art. 11 R.D. 1611/1933, presso l' Avvocatura medesima in 00186 Roma, Via dei Portoghesi n° 12. 00186, indirizzo pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

• **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio**, (Cod. Fisc. 97248840585), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (Cod. Fisc. 80224030587), presso cui è *ex lege* domiciliato in 00186 Roma, Via dei Portoghesi n° 12. 00186, indirizzo pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

• **MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA** (Cod. Fisc. 96446770586) in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma (Cod. Fisc. 80224030587) e domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura medesima in 00186 Roma, Via dei Portoghesi n°12, indirizzo pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

- **Resistenti** -

E NEI CONFRONTI DI:

• **MONTALI Elena**, nata il 05/10/1985 in Chiravalle (AN), Cod. Fisc. MNTLNE85R45C615E, residente in Ancona in Vicolo Dei Papis n. 1- lettera A, indirizzo pec: elena.montali@psypec.it

- **Controinteressata**-

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE E ADOZIONE DELLE PIU' OPPORTUNE MISURE CAUTELARI

EX ARTT. 55 e 56 C.P.A.

1) del Decreto del Direttore Generale p.t. dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio N. 445 del 15/07/2021, Ministero dell'Istruzione, comunicato mediante posta elettronica certificata Prot. nr. 24934 del 16/07/202, con cui veniva disposta l'esclusione della candidata Crocetti Angela dalla procedura concorsuale straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di I e II grado, classe di concorso A030 (Musica nella scuola secondaria di I grado) per mancanza del titolo di accesso, in particolare del "per mancanza di servizio specifico valido sulla c.d.c. A030, essendo tutti i servizi dichiarati in domanda prestati sulla classe di concorso A029" (Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado); nonché, conseguentemente esclusa la stessa Prof.ssa Crocetti Angela dalla graduatoria di merito della classe di concorso A030 di cui al DGG 354 del 25/06/2021 e ss.mm.ii, in cui era stata inserita in posizione numero 5 con punteggio totale di 87,00 (**doc. n. 1**);

2) del Decreto del Direttore Generale p.t. dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio N. 354 del 25/06/2021 e ss.mm.ii., Ministero dell'Istruzione (**doc. n. 2**), con cui, ai sensi dell'art. 15, comma 4 del Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, venivano approvate e pubblicate, per la classe di concorso A030 – MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, le graduatorie di merito dei vincitori della procedura concorsuale straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, per le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nella parte in cui è stata esclusa, per la Regione Marche, fra i concorrenti in graduatoria di merito il nominativo della ricorrente che ha superato, con punteggio di 70.00, la prova scritta per MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO [A030], come risultante

dall'Elenco alfabetico candidati di cui all'Avviso n. 16982 del 04.06.2021, e con punteggio di 17,00 per titoli;

5) del Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione 23 aprile 2020 n. 510, pubblicato in G.U. n. 34 del 28.04.2020, con il quale è stata indetta la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, come modificato dal D.D.G. n. 783 pubblicato in G.U. n. 53 del 10.07.2020, in particolare laddove nel disciplinare i requisiti di accesso alla procedura ha escluso che il servizio prestato sulla classe di concorso A029 - MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO sia ritenuto valido ai fini della partecipazione per la classe di concorso A030 - MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (**doc.nn. 3 e 4**)

NONCHE', SE E PER QUANTO OCCORRA

di tutti gli altri presupposti, collegati, connessi e/o consequenziali, anche di estremi ignoti, laddove lesivi degli interessi della ricorrente

PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO, RICONOSCIMENTO e DECLARATORIA

del diritto della ricorrente, per l'effetto dell'annullamento degli atti impugnati, ad essere inserita nell'elenco dei partecipanti alla procedura concorsuale bandita con Decreto del Ministro dell'Istruzione 23 aprile 2020, n. 510, modificato con D.D.G. 783/2020, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, ed inclusione della stessa nella graduatoria del detto concorso indetto dal Decreto del Ministro dell'Istruzione 23 aprile 2020, n. 510, modificato con D.D.G. 783/2020, per la per la classe di concorso A030 MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO per la regione Marche;

E

PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO, RICONOSCIMENTO e DECLARATORIA

del diritto della ricorrente, per l'effetto dell'annullamento degli atti impugnati, ad essere inclusa al quinto posto nella graduatoria di merito dei vincitori del concorso straordinario indetto con Decreto del Ministro dell'istruzione 23 aprile 2020 n. 510, modificato con D.D.G. 783/2020, per la classe di concorso A030 MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO per la regione Marche, secondo le risultanze della procedura concorsuale;

NONCHE',

PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO, RICONOSCIMENTO e DECLARATORIA

del diritto della ricorrente all'abilitazione all'esercizio della professione docente, per la classe di concorso A030 - MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, in quanto inserita nell'elenco non graduato, approvato e pubblicato con Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio n. 272 del 11/06/2021, Ministero dell'Istruzione, avendo la stessa superato le prove scritte, con punteggio di 70.00, del concorso straordinario indetto con Decreto del Ministro dell'istruzione 23 aprile 2020 n. 510, modificato con D.D.G. 783/2020, ovvero per essere stata inserita nelle graduatorie di merito dei vincitori del concorso straordinario indetto con Decreto del Ministro dell'istruzione 23 aprile 2020 n. 510, modificato con D.D.G. 783/2020, per la classe di concorso A030 MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO per la regione Marche, pubblicate per l'anno scolastico 2020/2021, con punteggio complessivo di 87,00, ed essendo la stessa titolare, nell'anno scolastico 2020/2021, di un contratto di docenza a tempo determinato di durata fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica nazionale di istruzione;

NONCHE', PER LA CONDANNA

delle Amministrazioni resistenti:

- a inserire la ricorrente fra i partecipanti alla procedura concorsuale straordinaria bandita con Decreto del Ministro 23 aprile 2020, n. 510, modificato con D.D.G. 783/2020, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno ed inclusione, conseguentemente, della stessa alla quinta posizione nella graduatoria di merito del concorso straordinario indetto con Decreto del Ministro dell'istruzione 23 aprile 2020 n. 510, modificato con D.D.G. 783/2020, per la classe di concorso A030 MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO per la regione Marche ed in particolare, nella graduatoria di merito dei vincitori del concorso straordinario indetto con Decreto del Ministro dell'istruzione 23 aprile 2020 n. 510, modificato con D.D.G. 783/2020, per la classe di concorso A030 MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO per la regione Marche, con punteggio totale di 90,00 e/o, comunque in posizione utile nella graduatoria di merito del Concorso straordinario in questione, secondo le risultanze della procedura concorsuale *de qua*;

- a inserire, altresì, la ricorrente nell'elenco degli abilitati all'esercizio della professione docente, per la classe di concorso A030 MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, in quanto iscritta nell'elenco non graduato di cui di cui all'articolo 1, comma 9, lettera e), del D.L. 29 ottobre 2019 n. 126, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159 ovvero per essere stata inserita nelle graduatorie di merito dei vincitori del concorso straordinario indetto con Decreto del Ministro dell'istruzione 23 aprile 2020 n. 510, modificato con D.D.G. 783/2020, per la classe di concorso A030 MUSICA NELLA

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO per la regione Marche, pubblicate per l'anno scolastico 2020/2021, con punteggio complessivo di 87,00, ed essendo la stessa titolare, nell'anno scolastico 2020/2021, di un contratto di docenza a tempo determinato di durata fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica nazionale di istruzione;

- al risarcimento di tutti gli eventuali danni subiti dalla ricorrente a causa dei provvedimenti oggetto di impugnazione del presente ricorso.

FATTO

1) La ricorrente conseguiva, nell'anno accademico 2002-2003, presso il Conservatorio Statale di Musica "L. D'Annunzio" di Pescara, Istituto di Alta Formazione Artistica e Musicale - A.F.A.M., il Diploma Accademico "vecchio ordinamento" – **"Diploma in Canto Lirico"**, rilasciatole in data 24/06/2003 con votazione di 10 su 10 (**doc. n. 5**).

2) La ricorrente conseguiva, inoltre, i seguenti ulteriori titoli accademici scientifici e professionali:

- nell'anno accademico 2004-2005, presso l'Università degli studi "G. D'annunzio" di Pescara, **"Laurea in lingue e letterature straniere vecchio ordinamento"** (**doc. n. 6**);

- nell'anno accademico 2006-2007, presso il Conservatorio Statale di Musica, "L. D'Annunzio" di Pescara, Istituto A.F.A.M., **"Master di I livello Economia e management delle risorse musicali e culturali"** (**doc. n. 7**);

- nell'anno accademico 2007-2008, presso il Conservatorio Statale di Musica, "L. D'Annunzio" di Pescara, Istituto A.F.A.M., **"Diploma accademico di secondo livello in canto lirico"** (**doc. n. 8**);

- nell'anno accademico 2011-2012, presso il Conservatorio Statale di Musica, "L. D'Annunzio" di Pescara, Istituto A.F.A.M., **"Diploma accademico di I livello in Direzione Corale"** (**doc. n. 9**);

- nell'anno accademico 2019-2020, presso l'Università degli studi dell'Aquila, **"Laurea in Scienze della formazione primaria nuovo ordinamento"** (**doc. n. 10**).

3) La legge 22 novembre 2002, n. 268, di conversione del D.L. 25 settembre 2002, n. 212, quanto alla "Valenza dei titoli rilasciati dalle Accademie e dai Conservatori", all'art. 6, non solo ha confermato la validità dei diplomi del "vecchio ordinamento" **ai fini dell'accesso all'insegnamento**, ai corsi di specializzazione, nonché alle scuole di specializzazione, ma ha anche concesso ai possessori dei suddetti titoli la facoltà di accedere, previo riconoscimento dei crediti acquisiti e purché possessori del diploma di istruzione secondaria superiore, ai corsi di diploma accademico di secondo livello di cui all'art. 2, comma 5, legge n. 508/1999, nonché ai corsi di laurea specialistica e ai master di primo livello universitari.

Il comma 3-bis del citato art. 6 della Legge 22 novembre 2002, n. 268 ha previsto, inoltre, che, **ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi**, gli anzidetti i diplomi di Conservatorio “vecchio ordinamento”, conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione di secondo grado, **siano equiparati alle lauree**, previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

4) Sulla base del Diploma di cui al punto 1, la ricorrente presentava, quindi, la richiesta, accolta, di **inserimento nelle graduatorie di III fascia** per l'insegnamento di Educazione Musicale nelle Scuole Medie, ex classe di concorso 32/A (ora Classe di concorso A030 – Musica nella Scuola secondaria di I Grado ai sensi del D.P.R. n. 19/2016) e per l'insegnamento di Educazione Musicale negli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, ex classe di concorso 31/A (ora Classe di concorso A029 – Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado), prestando, quindi, servizio negli anni scolastici, periodi e classi di concorso e/o tipo di posto di seguito, in dettaglio, riportati (**doc. n. 11**):

- **a.s. 2015/2016**, periodo 19/12/2015 - 30/06/2016, per classe di concorso A029 (ex 31/A), presso l'Istituto Professionale per i Servizi di Enogastronomia e ospitalità alberghiera - Socio Sanitari “Tarantelli” di Sant’Elpidio a Mare (AP);

- **a.s. 2016/2017**, periodo 14/11/2016 - 30 /06/2017, per classe di concorso A029 (ex 31/A), presso l'Istituto Professionale per i Servizi di Enogastronomia e ospitalità alberghiera - Socio Sanitari “Tarantelli” di Sant’Elpidio a Mare (AP);

- **a.s. 2017/2018**, periodo 06/10/2017 – 30/06/2018, per classe di concorso A029 (ex 31/A), presso IISS "Carlo Urbani" - Istituto di Istruzione Secondaria Superiore di Porto Sant’Elpidio (AP);

- **a.s. 2018/2019**, periodo 05/10/2018 – 30/06/2019, per classe di concorso A029 (ex 31/A), presso IISS "Carlo Urbani" - Istituto di Istruzione Secondaria Superiore di Porto Sant’Elpidio (AP).

5) In base a quanto sopra, **la ricorrente ha svolto**, quindi, sia pure sulla base di svariati contratti a tempo determinato, **pressoché continuativamente per quattro anni, attività di docente di Musica negli Istituti superiori di secondo grado**, dall’anno scolastico 2015/2016 fino all’anno scolastico 2018/2019 incluso.

6) Con Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 (per comodità, anche solo DM 510/2020 o il Bando), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28 aprile 2020, in seguito modificato ed integrato con Decreto Dipartimentale del Ministro dell’Istruzione dell’8 luglio 2020 n. 783 (GU n. 53 del 10/07/2020), veniva indetta la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno.

La procedura, bandita a livello nazionale e organizzata a livello regionale (cfr. art. 1, comma 2, del Bando), veniva indetta con la **specificata finalità** di “*contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l’immissione in ruolo dei relativi precari*” (punto primo delle premesse del Bando). Ovvero, per quei docenti (c.d. precari) che, in ragione dell’insegnamento già svolto (negli anni precedenti), avevano maturato i requisiti individuati per la loro stabilizzazione dalla direttive comunitarie, dalla Corte di Giustizia Europea, dalla Corte Costituzionale, oltre che dalla giurisprudenza nazionale di legittimità e merito (**ossia i 36 mesi di servizio**).

Tale precisa finalità si riscontra, ripetutamente, in tutti i provvedimenti relativi alla procedura. Già nel Decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante “**Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti**”, richiamato dal Bando ed a seguito del quale il Bando stesso è stato emanato, **all’art. 1**, si sottolinea in molteplici punti l’esigenza di far cessare (o, quanto meno, ridurre il più possibile) il ricorso a contratti a tempo determinato con docenti che svolgono l’attività d’insegnamento da tempo, con continuità ed hanno maturato una serie di requisiti.

In altri termini, la **finalità principale** della procedura concorsuale straordinaria in questione è la **stabilizzazione “di diritto” di tutta una serie di docenti, tra cui anche quelli di “Musica” (ex Educazione Musicale)**, che “di fatto” svolgevano da almeno qualche anno con continuità l’attività di docenza.

Tale esigenza di “regolarizzazione giuridica di una situazione fattuale già esistente” era tanto più pregnante quanto maggiore risultava l’anzianità dei docenti ed era oramai divenuta improcrastinabile in considerazione anche delle pronunce del Comitato europeo dei diritti sociali di Strasburgo che, in data 30 gennaio 2021, ha accolto la contestazione presentata dall’associazione Anief, con ricorso n. 146/2017, contro la reiterazione dei contratti a termine, che hanno sancito l’illegittimità del mantenimento di docenti, attivi da anni, tramite una serie di contratti a tempo determinato, senza inserimento nel ruolo (c.d. “precariato”), con ripetute condanne della Repubblica Italiana per non avere ottemperato a tali prescrizioni.

7) In tale contesto, considerati i propri requisiti maturati e la conferma degli stessi, ripetutamente ricevuta in sede di ammissione, di volta in volta, alle graduatorie provinciali e d’istituto la ricorrente, in data 10.08.2020 si iscriveva alla procedura concorsuale in oggetto con domanda numero di protocollo m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I0928730.10-08-2020 (**doc. n. 12**).

In particolare, la docente Sig.ra Crocetti Angela, ritenendo di possedere i requisiti di ammissione alla predetta Procedura straordinaria previsti dall’art. 2, del citato Bando, concorreva per la classe di concorso

A030 – MUSICA nella Scuola secondaria di I grado, per la Regione Marche. La ricorrente possedeva i requisiti previsti dal comma 1 del citato art. 2, e nello specifico:

- dal punto a., in quanto tra l'a.s. 2008/2009 e l'a.s. 2019/2020 ha svolto, tra posto comune e di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali (ai sensi dell'art. 11, c. 14, della L. 124/99);

- dal punto b., ha svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a), nella classe di concorso A029 MUSICA negli Istituti di Istruzione secondaria di II grado, da ritenersi valido ai fini della partecipazione per la classe di concorso A030 – MUSICA nella Scuola secondaria di I grado, in quanto rientrano entrambe nello stesso ambito disciplinare e considerato, altresì, che il **Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 497 del 21/04/2020**, che ha indetto la *“Procedura straordinaria, per esami, finalizzata all'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune”*, pubblicato anch'esso in Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28 aprile 2020 contestualmente al DD. 510/2020, **emesso anch'esso in forza dell'art. 1 del Decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126**, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, al punto b. dell'art. 2 (“Requisiti di ammissione”) prevede, ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, che *“Il servizio prestato sulla classe di concorso A-29 è ritenuto valido ai fini della partecipazione per la classe di concorso A-30”* (doc. n. 13);

-dal punto c. per il posto comune, il titolo di studio previsto dall'art. 5 c. 1, lett. A) del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, coerente con la classe di concorso richiesta.

8) In merito alle classi di concorso ad esaurimento A029 e A064 lo stesso Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (in seguito per brevità CSPI), nel Parere reso nella seduta plenaria n. 41 del 06/07/2020, in merito alle modifiche ed integrazioni al D.D. Ministero dell'Istruzione 23/04/2020 n. 510, proponeva di inserire all'art. 2, comma 1, lettera b) del Decreto Dipartimentale in questione il seguente periodo: *“Il servizio prestato sulla classe di concorso A-29 è ritenuto valido ai fini della partecipazione per la classe di concorso A-30 e il servizio prestato sulla classe di concorso A-66 è ritenuto valido ai fini della partecipazione alla classe di concorso A-41, purché congiunto al possesso del titolo di studio di cui alla lettera c)”* (doc. n. 14).

9) A seguito di convocazione del Ministro dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, per l'espletamento della prova scritta per la classe di concorso A030, la ricorrente la sosteneva superandola positivamente con **punteggio 70.00**, come risultava dall'Avviso del Ministero dell'Istruzione, Ufficio

Scolastico Regionale per il Lazio, Direzione Generale, Ufficio IV, pubblicato in data 04.06.2021 n. 16982 **(doc. 15).**

10) Con Decreto del Direttore Generale p.t. dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio N. 354 del 25/06/2021, Ministero dell'Istruzione, ai sensi dell'art. 15, comma 4 del Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, venivano quindi approvate e pubblicate, per la classe di concorso A030 – MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, le graduatorie di merito dei vincitori della procedura concorsuale straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, per le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nella quale risultava il nominativo della candidata/ricorrente Prof.ssa Crocetti Angela, **inserita al 5° posto ovvero in posizione utile nella graduatoria di merito dei vincitori del Concorso straordinario in questione con riconoscimento alla stessa di un punteggio totale di 87,00 di cui punteggio 17,00, per i titoli, accademici scientifici e professionali dalla stessa posseduti**, in base alla Tabella di cui all'allegato D del Bando **(doc. n. 2).**

11) Con nota prot. n. 21170 del 22/06/2021, veniva tuttavia, nel contempo, avviato con contraddittorietà manifesta dal Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio VI Ambito territoriale di Roma, procedimento di esclusione della docente Sig.ra Crocetti Angela dalla procedura concorsuale indetta con Decreto n. 510 del 23/04/2020 e ss.mm.ii. per la classe di concorso A030, per addotta mancanza di "servizio specifico valido sulla c.d.c. A030, ex art. 2, comma 1, lettera a) e b), essendo tutti i servizi dichiarati in domanda prestati dalla ricorrente sulla classe di concorso A029. Venivano, quindi, concessi 10 giorni per memorie ed osservazioni **(doc. n. 16).**

12) Con memoria di riscontro del 30/06/2021, trasmessa a mezzo pec, la ricorrente poneva in evidenza di avere presentato domanda di partecipazione alla procedura concorsuale straordinaria in questione espressamente dichiarando di *"avere inserito il servizio svolto nell'anno scolastico 2018/2019 nella classe di concorso A030 pur avendolo svolto nella classe di concorso A029 solo ai fini dell'inoltro telematico, visto che risultava un'incongruenza"*. Tale incongruenza appariva manifesta dal confronto con il corso abilitante di cui al Decreto n. 497 del 21.04.2020, che all'art. 2, lett.1/b riteneva valido il servizio prestato nella classe A029 ai fini della partecipazione nella classe A030; nonché, dal fatto che la classe di concorso A029 è una classe di concorso ad esaurimento e/o soppressa.

Nel caso di specie, l'anzidetta esplicita dichiarazione contenuta nella domanda e l'ammissione della ricorrente alla prova del concorso, senza alcuna sua previa esclusione, come previsto all'art. 5 del Decreto 510/2020, induceva a ritenere corretto e legittimo l'operato della candidata. D'altronde, l'avere la stessa

candidata superato brillantemente la prova scritta, con punteggio di 70,00, dava piena prova della sua indiscutibile idoneità all'insegnamento di "Musica" nella classe di concorso A030. Da ultimo, veniva posto in evidenza che, in conseguenza della soppressione della classe di concorso A029, si sarebbe irragionevolmente ed ingiustamente precluso alla ricorrente di avvalersi, nella sede concorsuale *de qua*, per le scuole secondarie di primo grado, di un servizio prestato in precedenza nelle scuole secondarie di secondo grado **invero per la stessa materia (doc. n. 17).**

13) Con posta certificata nr. 24934 del 16/07/2021, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio trasmetteva alla ricorrente Decreto del Direttore Generale n. 445 del 15/07/2021 con cui veniva disposta, ex art. 2 comma 6 del Decreto Dipartimentale del MI n. 510 del 23/04/2020, l'esclusione della candidata Crocetti Angela dalla procedura concorsuale di cui al suddetto decreto "per mancanza del titolo di accesso" e conseguentemente, la sua esclusione dalla graduatoria di merito della classe di concorso A030 di cui al DDG 354 del 25/06/2021 e ss.mm.ii. (doc.n. 1).

14) In data 22/07/2021 il Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, quanto al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione docente per il personale che abbia superato le prove della procedura straordinaria finalizzata alla professione all'immissione in ruolo indetta con D.D., con prot. n. 1112, formulava parere in forza del quale riteneva "di poter riconoscere l'abilitazione all'insegnamento al ricorrere delle seguenti condizioni:

- iscrizione nell'elenco non graduato di cui all'art. 1, comma 9, lettera e), del D.L. legge 29 ottobre 2019 n. 129, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159, previo superamento delle prove concorsuali ovvero, per effetto di quanto sopra richiamato, inserimento nella graduatorie di merito della procedura straordinaria in oggetto, pubblicate per il corrente a.s. 2020/2021;

- titolarità, nell'anno scolastico 2020/2021, di un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità contributiva" **(doc. n. 18).**

15) Nel caso di specie, la ricorrente ha superato la prova scritta con il punteggio superiore al minimo previsto dall'art. 1, comma 10, del D.L. n. 126/2019, convertito con modificazioni, dalla L. n. 159/2019, di cui alla procedura concorsuale straordinaria in questione (D.D. n. 510/2020) ed è stata titolare, per l'anno scolastico 2020/2021, di un contratto di docenza a tempo determinato presso una scuola primaria, l'Istituto Comprensivo ISC ASCOLI CENTRO "D'Azzeglio" di Ascoli Piceno, istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione **(doc. n. 19).**

16) Con domanda m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.2263254.06-08-2020 la ricorrente presentava, on line, istanza all'Ufficio Scolastico Territoriale di Ascoli Piceno per essere nuovamente inserita nelle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 MAGGIO 1999, N. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, a seguito della quale veniva inserita, per l'anno scolastico 2020/2021 per la classe di concorso A030 in II fascia, al 17° posto, con punteggio totale di 77,00 di cui 27,00 per titoli di servizio (**doc. nn. 20; 21**).

Tanto premesso in fatto, la ricorrente espone, quindi, in

DIRITTO

1) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE:

-Artt. 2, 3, 4 e 97 Cost.: principi di uguaglianza, imparzialità, buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa;

- Art. 1, del D.L. 29.10.2019 n. 126, convertito dalla L. 20.12.2019, n. 159, recante *“Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico”*;

Art. 230 e connessi, del D.L. 19.05.2020 n. 34 *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche e sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19”*;

-principi di cui alle Direttive comunitarie e giurisprudenza comunitaria e nazionale sulla illegittimità del ricorso a plurimi contratti a termine e “necessità” ed “urgenza” di stabilizzazione dei docenti precari;

- D.P.R. 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89 e relative Linee Guida e Programma Ministeriale;

- Decreto Legislativo 30/06/1999 n. 233, art. 2;

- D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19

////

2) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE:

- Decreto MIUR 16 novembre 2012, n. 254;

- Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione 23 aprile 2020 n. 510, pubblicato in G.U. n. 34 del 28.04.2020, come modificato dal D.D.G. n. 783 pubblicato in G.U. n. 53 del 10.07.2020;

////

3) ECCESSO DI POTERE: CONTRASTO DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI CON LA FINALITÀ DELLA PROCEDURA STRAORDINARIA, INDICATA DALLA LEGGE; CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA TRA ATTI AMMINISTRATIVI; SVIAMENTO DI POTERE; DISPA-

RITA' DI TRATTAMENTO; ILLOGICITA' ED INGIUSTIZIA MANIFESTE; ILLEGITTIMITA' DERIVATA

I provvedimenti impugnati sono illegittimi sotto diversi profili.

L'atto direttamente lesivo, come detto, è il Decreto di esclusione e la Graduatoria dei vincitori del concorso straordinario per la classe di concorso A030. In particolare, con Decreto del Direttore Generale p.t. dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio N. 445 del 15/07/2021, comunicato mediante posta elettronica certificata Prot. nr. 24934 del 16/07/2022, il Ministero dell'Istruzione ha disposto l'esclusione della candidata Prof.ssa Crocetti Angela dalla procedura concorsuale straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di I e II grado, classe di concorso A030 (Musica nella scuola secondaria di I grado) per la Regione Marche, dopo che la stessa aveva invero superato la prova scritta con punteggio di 70,00 e dopo che la stessa, a seguito di valutazione dei titoli posseduti, con punteggio di 17,00 era stata inserita con punteggio complessivo di 87,00 nella graduatoria di merito dei vincitori del concorso con punteggio complessivo di 87 ed posizionamento al 5° posto della graduatoria in questione.

Secondo il Direttore dell'USR per il Lazio mancherebbe alla ricorrente **il requisito del servizio specifico**, valido sulla classe di concorso A030 - MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, perché l'insegnamento di "Musica", svolto dalla ricorrente per quattro anni consecutivi nella classe di concorso A029 MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO, non più curricolare, non sarebbe valido per la specifica classe di concorso A030 - MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO.

Tale provvedimento di esclusione deve ritenersi illegittimo in quanto viola e/o, comunque, erroneamente applica quanto previsto dall'art. 2 del Decreto Dipartimentale del Ministro dell'Istruzione 23 aprile 2020 n. 510, come modificato dal D.D.G. n. 783 ; nonché, è inficiato da eccesso di potere per sviamento della causa, per ingiustizia, disparità di trattamento, illogicità, e contraddittorietà manifesta con quanto previsto dall'art. 2, punto b., del Decreto Dipartimentale del Ministro dell'Istruzione n. 497 del 21/04/2020 in cui si prevede che *"il servizio prestato sul-*

la classe di concorso a-29 è ritenuto valido ai fini della partecipazione per la classe di concorso A-30”.

In effetti, la disciplina “Musica” (A030 – ex 32/A) insegnata nelle scuole secondarie di primo grado (c.d. scuole medie), e quella insegnata dalla ricorrente nelle scuole secondarie di secondo grado (A029- ex 31/A), per quattro interi anni scolastici, **sono esattamente identiche per identità di contenuti, ambiti disciplinari e titoli di abilitazione.**

Prima di addentrarci, nello specifico, nei vizi di illegittimità e di eccesso di potere che inficiano i provvedimenti amministrativi censurati ed impugnati – in particolare il procedimento di esclusione della ricorrente, di cui si chiede la revoca, unitamente a quella di tutti i successivi provvedimenti che ne costituiscono conseguenza - è doveroso, comunque, ripercorrere l’iter legislativo ed amministrativo che ha caratterizzato, su posto comune, le classi di concorso che interessano la ricorrente.

Inizialmente, infatti, le classi di concorso per **l’insegnamento dell’Educazione Musicale**, previste dal decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 30.01.1998 n. 39, erano soltanto due: la 32/A, per l’insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado (c.d. “scuole medie), e la 31/A, per la scuole secondarie di secondo grado. Come risultava dalla tabella allegata al citato decreto, tale insegnamento comprendeva quello dello strumento musicale. In seguito, il decreto del Ministro della pubblica istruzione 6 agosto 1999, n.201 (Riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad indirizzo musicale nella scuola media ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 11, comma 9), istituiva una nuova classe di concorso, la 77/A, relativa all’insegnamento dello “strumento musicale nella scuola media”, ora A-56 “Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado”.

Con i Regolamenti di riordino della secondaria di secondo grado di cui ai D.P.R. 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89 recanti, rispettivamente, norme concernenti il riordino degli Istituti Professionali, degli Istituti Tecnici e dei Licei, e relative Linee Guida per gli Istituti Tecnici, per gli Istituti professionali e Indicazioni Nazionali per i Licei, l’insegnamento della “Musica/Educazione Musicale”, escludendo ovviamente il Liceo Musicale e Coreutico, veniva previ-

sto unicamente nell'istruzione professionale, settore servizi, indirizzo "servizi-socio sanitari" al secondo anno per 2 ore settimanali.

Nei rispettivi Programmi Ministeriali riguardanti l'insegnamento di "Musica/Educazione Musicale", corrispondenti alle due anzidette nuove classi di concorso, **quanto alla classe di concorso 32/A**, il Decreto MIUR 16 novembre 2012, n. 254 *"Regolamento recante indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89"*, prevedeva che l'apprendimento della Musica consti di pratiche e di conoscenze articolandosi nella scuola su due dimensioni: a) produzione, mediante azione diretta (esplorativa, compositiva, esecutiva) con e sui materiali sonori, in particolare attraverso l'attività corale e di musica d'insieme; b) fruizione consapevole, che implica la costruzione e l'elaborazione di significati personali, sociali e culturali, relativamente a fatti, eventi, opere del presente e del passato.

Quanto ai *"Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado"*, il citato Decreto MIUR 254/2012, ha previsto che: *"L'alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l'esecuzione e l'interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture differenti. Usa diversi sistemi di notazione funzionale alla lettura, all'analisi e alla produzione di brani musicali. E' in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l'improvvisazione o partecipando a processi di elaborazione collettiva, messaggi musicali e multimediali, nel confronto critico con modelli appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando anche sistemi informatici. Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in relazione alla propria esperienza musicale e ai diversi contesti storico-culturali. Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi anche di appropriati codici e sistemi di codifica"*.

In merito poi agli *"Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado"*, nel citato Decreto MIUR, testualmente si legge: *"- Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, brani vocali e strumentali di diversi generi e stili, anche avvalendosi di strumentazione elettronica. - Improvvisare, rielaborare, comporre brani musicali vocali e strumentali, utilizzando sia strutture aperte, sia semplici schemi ritmico-*

melodici. – Riconoscere e classificare anche stilisticamente i più importanti elementi costitutivi del linguaggio musicale. – Conoscere, descrivere e interpretare in modo critico opere d'arte musicali e progettare/realizzare eventi sonori che integrino altre forme artistiche, quali danza, teatro, arti visive e multimediali. – Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e altri sistemi di scrittura. – Orientare la costruzione della propria identità musicale, ampliare l'orizzonte valorizzando le proprie esperienze, il percorso svolto e le opportunità offerte dal contesto. – Accedere alle risorse musicali presenti in rete e utilizzare software specifici per elaborazioni sonore e musicali.”.

Quanto alla stessa **disciplina “Educazione Musicale”**, il Programma Ministeriale dei nuovi Istituti Professionali, Settore Servizi Sociosanitari - Biennio Area Indirizzi della Riforma Gelmini (D.P.R. 15/03/2010 n. 87, art. comma 6) prevedeva che il docente di **“Educazione musicale”**, classe di concorso 31/A, dovesse, nel primo biennio, perseguire, nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo prioritario di **far acquisire allo studente le competenze di base attese a conclusione dell’obbligo di istruzione**, di seguito richiamate: *“• utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario; • utilizzare e produrre testi multimediali. L’articolazione dell’insegnamento di “Educazione musicale” in conoscenze ed abilità è di seguito indicata quale orientamento per la progettazione didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della programmazione collegiale del Consiglio di classe. Il docente concentra gran parte delle attività su percorsi laboratoriali, consolida le competenze acquisite, i momenti di ascolto. A tale scopo, nel rispetto della peculiare modalità espressiva della disciplina, l’insegnamento è sviluppato anche con essenziali ed opportuni collegamenti sia con altri codici comunicativi verbali e non verbali (letterari grafico-pittorici, mimico-gestuali, multimediali), sia con gli specifici saperi dell’asse scientifico-tecnologico. Lo studente, al termine del percorso di apprendimento, acquisisce tecniche espressive musicali utili all’animazione. La loro applicazione in situazione effettuata nelle ore di compresenza con “Metodologie operative” consente allo studente di capitalizzare una competenza spendibile nella futura attività professionale.*

Quanto alle “**Conoscenze**”, il citato Nuovo Programma Ministeriale in ordine all’insegnamento obbligatorio di Educazione Musicale nel Biennio dell’Istituto superiore di II grado, prevedeva: *“Musica e comunicazione. Elementi di storia della musica. Principali rapporti tra forme musicali e produzioni musicali e produzioni artistico letterarie. Le differenti espressioni musicali di diversa provenienza culturale ed etnica. I generi musicali e le loro caratteristiche. La musica elettronica. Gli oggetti sonori e la musica nel gioco. Tecniche di ascolto. Il canto individuale e di insieme. Principali tecniche di musicoterapia”*.

Quanto, invece, alle “**Abilità**”: *“Riconoscere le principali relazioni tra musica ed altri linguaggi. Cogliere le differenze tra generi musicali. Riconoscere le principali strutture e forme musicali attraverso tecniche di ascolto. Accompagnare immagini e azioni con appropriati supporti musicali. Utilizzare diversi strumenti per organizzare semplici attività di animazione. Associare le sequenze sonore all’espressività corporea. Animare attività musicali con l’utilizzo di generi e stili diversi. Animare il canto individuale e di insieme”*.

Successivamente, con D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19 “*Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’art. 64, comma 4, lettera a), de decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”, in sede di revisione dell’assetto ordinamentale delle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, le nuove classi di concorso e di abilitazione corrispondenti con le precedenti classi di concorso divenivano, per quel che interessa il presente ricorso: classe di concorso A-29 “Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado” ex 31/A, e classe di concorso A030 “Musica nella scuola secondaria di I grado” ex 32/A.

Le anzidette due classi di concorso, A029 e A030, ricomprese nello stesso ambito disciplinare, prevedevano, invero, identici insegnamenti ed identici titoli necessari per l’accesso ai percorsi di abilitazione.

Successivamente, con il **Decreto MIUR 24 maggio 2018, n. 92** (“*Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione*

dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d"), della legge 13 luglio 2015, n. 107), a fare data dall'anno scolastico 2018/2019, l'insegnamento della "Musica" è stato cancellato, purtroppo, come disciplina curricolare dalla scuola secondaria di secondo grado e, di conseguenza, la **classe di concorso A029 è divenuta, purtroppo, una classe di concorso ad esaurimento** o, per meglio dire, un "fantasma".

Venendo, ora, al Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, *"Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti"*, si tratta, come di recente rilevato dalla 3^a Sezione dell'III.mo T.A.R. adito (sentenza n. 12864/2020), di una legge provvedimento la cui specifica finalità è stata quella di *"introdurre misure per assicurare la stabilità dell'insegnamento nelle istituzioni scolastiche, porre rimedio alla grave carenza di personale di ruolo nelle scuole statali e ridurre il ricorso a contratti a termine"*.

I requisiti di ammissione necessari ai fini della partecipazione al concorso straordinario in questione sono stati espressamente previsti dalla legge stessa che non consentirebbe, quindi, all'Amministrazione l'esercizio di alcun potere discrezionale sulla scelta delle categorie ammesse al concorso straordinario in oggetto essendo la scelta già stata compiuta a monte dal legislatore. Ne discenderebbe che, per i soggetti lesi da tali disposizioni normative, poiché la forma di tutela segue la natura giuridica dell'atto contestato, i diritti di difesa si trasferirebbero dalla giurisprudenza amministrativa alla giustizia costituzionale, trovando la protezione del privato, dunque, riconoscimento attraverso il sindacato costituzionale di ragionevolezza della legge (in tal senso, ex multis, Cons. St., sez. III, 25 novembre 2014, n. 5831).

Venendo ora a considerare, in dettaglio, i requisiti previsti dal Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, **all'art. 1 della citata legge**, è previsto: **"1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso ordinario**

per titoli ed esami di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, entro il 30 aprile 2020, una procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, finalizzata all'immissione in ruolo nei limiti di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

La procedura e' altresì finalizzata all'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria, alle condizioni previste dal presente articolo” (art. 1, co.1).

2. La procedura straordinaria di cui al comma 1, bandita a livello nazionale con uno o più provvedimenti, e' organizzata su base regionale ed e' finalizzata alla definizione, per la scuola secondaria, di una graduatoria di vincitori, distinta per regione e classe di concorso nonché per l'insegnamento di sostegno, per complessivi ventiquattromila posti. La procedura consente, inoltre, di definire un elenco dei soggetti che possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui al comma 9, lettera g).

3. La procedura di cui al comma 1 e' bandita per le regioni, classi di concorso e tipologie di posto per le quali si prevede che vi siano, negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, posti vacanti e disponibili ai sensi del comma 4. Ove occorra per rispettare il limite annuale di cui al comma 4, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte anche successivamente all'anno scolastico 2022/2023, sino all'esaurimento della graduatoria dei ventiquattromila vincitori” (art. 1, co.2).

Quanto ai requisiti, ai commi 5 e 6 del citato art. 1, è previsto: “5. La partecipazione alla procedura e' riservata ai soggetti, anche di ruolo, che, congiuntamente:

a) tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2019/2020, hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione e' considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermo restando quanto previsto alla lettera b). I soggetti che raggiungono le tre annualità di servizio prescritte unicamente in virtù del servizio svolto nell'anno scolastico 2019/2020 partecipano con riserva alla procedura straordinaria di cui al comma 1. La riserva e' sciolta negativamente qualora il servizio relativo all'anno

scolastico 2019/2020 non soddisfi le condizioni di cui al predetto articolo 11, comma 14, entro il 30 giugno 2020 ;

b) hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre;

c) posseggono, per la classe di concorso richiesta, il titolo di studio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fermo restando quanto previsto all'articolo 22, comma 2, del predetto decreto. Per la partecipazione ai posti di sostegno e' richiesto l'ulteriore requisito del possesso della relativa specializzazione.

6. Al fine di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, *il servizio di cui al comma 5, lettera a), e' preso in considerazione unicamente se prestato nelle scuole secondarie statali* ovvero se prestato nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. **Il predetto servizio e' considerato se prestato come insegnante di sostegno oppure in una classe di concorso compresa tra quelle di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e successive modificazioni, incluse le classi di concorso ad esse corrispondenti ai sensi del medesimo articolo 2".**

Quanto alla procedura, **al comma 9, del citato art. 1**, è previsto: *"a) lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla su argomenti afferenti alle classi di concorso e sulle metodologie didattiche, a cui possono partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti di cui ai commi 5 e 6;*

b) la formazione di una graduatoria di vincitori, sulla base del punteggio riportato nella prova di cui alla lettera a) e della valutazione dei titoli di cui al comma 11, lettera c), nel limite dei posti di cui al comma 2;

c) l'immissione in ruolo dei soggetti di cui alla lettera b), nel limite dei posti annualmente autorizzati ai sensi del comma 4, conseguentemente ammessi al periodo di formazione iniziale e prova;

d) lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla su argomenti afferenti alle classi di concorso e sulle metodologie didattiche, a cui possono partecipare i soggetti di cui al comma 7;

e) la compilazione di un elenco non graduato dei soggetti che, avendo conseguito nelle prove di cui alle lettere a) e d) il punteggio minimo previsto dal comma 10, possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui alla lettera g);

f) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per la relativa classe di concorso, dei vincitori della procedura immessi in ruolo, all'atto della conferma in ruolo. I vincitori della procedura possono altresì conseguire l'abilitazione prima dell'immissione in ruolo, alle condizioni di cui alla lettera g);

g) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per coloro che risultano iscritti nell'elenco di cui alla lettera e) purché:

1) abbiano in essere un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica o educativa del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità della relativa posizione contributiva”.

E' indubbio che le espressioni linguistiche utilizzate dal Legislatore depongano univocamente, innanzitutto, per la necessità dei **tre anni di esperienza/servizio** del candidato ovvero l'avere svolto il docente precario, nel corso degli ultimi dodici anni, attività didattica per tre anni, anche non consecutivi, presso istituzioni scolastiche statali (Tar Lazio, Roma, sentenza n. 12864/ del 02/12/2020).

Quanto al requisito di cui alla **lettera b)**, del citato art. 1, comma 5, la norma in questione, secondo una sua lettura costituzionalmente orientata, specie in ipotesi di concorso straordinario finalizzato ad eliminare il precariato storico nell'ambito delle scuole secondarie statali, non esclude affatto la possibilità per l'Amministrazione resistente di **considerare valido il servizio**

prestato dal docente precario, per almeno un anno, in un classe di concorso ad esaurimento nel caso in cui, come quello di specie, si tratti dello stesso ambito disciplinare ai cui appartiene la specifica classe di concorso per cui si concorre.

D'altronde, se è vero che l'insegnamento non costituisce una generica e comune esperienza didattica da far valere in ogni settore disciplinare, ma uno specifico elemento di qualificazione professionale per impartire l'insegnamento corrispondente al posto di ruolo cui si intende accedere, non è dato comprendere quali sarebbero le ragioni per cui il dettato normativo di cui all'art. 1 del Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, debba interpretarsi nel senso di escludere il servizio riferito ad un insegnamento sostanzialmente e giuridicamente non diverso da quello inerente alla classe di concorso A030, seppure prestato per una disciplina/classe di concorso ad esaurimento, la A029, cancellata come disciplina curricolare dalla scuola secondaria di secondo grado, a seguito del Decreto MIUR 24 maggio 2018, n. 92.

Il Bando di cui al Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione 23 aprile 2020 n. 510, pubblicato in G.U. n. 34 del 28.04.2020, con il quale è stata indetta la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, come modificato dal D.D.G. n. 783 pubblicato in G.U. n. 53 del 10.07.2020, è stato emanato, come risulta dalle sue premesse, in attuazione del citato Decreto-Legge 126/2019, convertito dalla legge n. 159/2019.

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nella seduta plenaria n. 41 del 6 luglio 2020, con il Parere reso allo schema del Decreto Dipartimentale del Ministro dell'Istruzione n. 783, contenente modifiche ed integrazioni al Decreto 23 aprile, n. 510, al fine evidente di scongiurare applicazioni illegittime, erronee e/o comunque contrastante con i principi Costituzionali, del dettato normativo e delle previsioni del Bando, proponeva, invero, di modificare l'art. 2, comma 1, lettera b) del Bando stesso, inserendo il seguente periodo: ***“Il servizio prestato sulla classe di concorso A-29 è ritenuto valido ai fini della partecipazione per la classe di concorso A-30 e il servizio prestato sulla classe di concorso A-66 è ritenuto valido ai fini della partecipazione al-***

*la classe di concorso A-41, purché congiunto al possesso del titolo di studio di cui alla lettera c)”.
/////*

4) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ALLEGATO D del BANDO (Decreto Dipartimentale del Ministero dell’Istruzione 23 aprile 2020 n. 510, pubblicato in G.U. n. 34 del 28.04.2020, come modificato dal D.D.G. n. 783 pubblicato in G.U. n. 53 del 10.07.2020):

- ERRONEA VALUTAZIONE DEI TITOLI ACCADEMICI SCIENTIFICI E PROFESSIONALI nonché, DI SERVIZIO

Nel caso di specie, in merito ai titoli accademici scientifici e professionali nonché di servizio valutabili di cui all’Allegato D del Bando, è doveroso rilevare, da ultimo, la manifesta erroneità ed illegittimità del **punteggio di 17,00**, valutato, assegnato e comunque riconosciuto alla ricorrente – prima della sua esclusione - in sede di graduatoria di merito dei vincitori della procedura concorsuale straordinaria, approvata e pubblicata, per la classe di concorso A030 – MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, con Decreto del Direttore Generale p.t. dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio N. 354 del 25/06/2021.

Alla docente Sig.ra Crocetti Angela **andrà, infatti, riconosciuto il complessivo punteggio di 20**, facendo corretta applicazione dei criteri di cui all’Allegato D; in particolare di quelli indicati alle seguenti lettere: **-A.1.1. Punteggio per il Titolo di accesso alla procedura concorsuale** - Diploma di laurea vecchio ordinamento con punteggio conseguito 10/10, votazione espressa in centesimi 100 = **5 punti**;

- B.4. Titoli valutabili in ciascuna procedura concorsuale:

- B.4.6. Diploma Accademico di II livello Canto Lirico = 3 punti

- B.4.6. Laurea magistrale in Lingue e Letterature straniere vecchio ordinamento= 3 punti

- B.4.6. Laurea magistrale in Scienze della formazione primaria = 3 punti

- B.4.7. Diploma accademico di I livello in Direzione Corale = 1,5 punti

- B.4.13. Master di I livello Economia e management delle risorse musicali e culturali = 0,50 punti

- C Titoli di servizio : C.1 Servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto o sulla specifica classe di concorso per cui si concorre, anni 4 sulla classe di concorso A029 = 4 punti.

In via subordinata. IMPUGNATIVA IN PARTE QUA DEL BANDO PER VIOLAZIONE DELLA del D.L. 29.10.2019 n. 126, convertito dalla L. 20.12.2019, n. 159; VIOLAZIONE DEGLI ART. 3 E 97 DELLA COST. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' ED INGIUSTIZIA MANIFESTA

Proprio in base alle riflessioni fin qui svolte, nella denegata e non creduta ipotesi di interpretazione delle fonti sinora citate nel senso che i titoli di servizio posseduti dalla ricorrente debbano ritenersi non idonei a consentire la partecipazione alla procedura, la norma del Bando nella parte in cui non annovera il servizio prestato sulla classe di concorso A029 - MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO come valido ai fini della partecipazione per la classe di concorso A030 - MUSICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO non può che costituire oggetto di impugnativa.

Come autorevolmente è giustamente rilevato di recente dall'Ill.mo T.A.R. adito (sentenza n. 97799/2021 del 14/09/2021), nel caso di specie, in considerazione dell'elevato numero di posti messi a concorso e del carattere diffuso della procedura sia sotto il profilo spaziale che con riferimento alle classi interessate è necessario, tra le altre, svolgere un contemperamento tra una pluralità di interessi, tra i quali, a titolo esemplificativo: le esigenze delle istituzioni scolastiche ad avere un numero adeguato di docenti rapportati alla richiesta di offerta formativa; mantenere un elevato livello di preparazione dei docenti che superano la procedura concorsuale; evitare la formazione di nuovo precariato e ridurre o rimuovere quello storico. Nel contemperamento delle varie esigenze, non può certo apparire razionale e logica la determinazione di considerare, per i docenti che concorrono per l'immissione in ruolo nella classe di concorso A030 (Musica) il servizio dagli stessi prestato nella classe di concorso A029 (Musica), appartenente allo stesso ambito disciplinare. Tale esclusione contrasta irragionevolmente con la *ratio* stessa della legge di eliminare il precariato storico, considerato che i docenti che hanno svolto negli anni servizio nella classe di concorso A029 sono invero muniti degli stessi titoli abilitanti dei docenti di Musica che hanno prestato servizio nella scuola media. Una tale interpretazione restrittiva del dettato normativo non sembra affatto essere rispettoso dei principi Costituzionali di *par condicio* tra i partecipanti alla procedura concorsuale.

Nel Parere espresso il 06/04/2020 sullo schema di Decreto recante *“Procedura straordinaria per esami finalizzata all’accesso ai percorsi di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune”*, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nel premettere che la legge 159/2019 ha disposto contestualmente all’avvio delle procedure concorsuali ordinarie per titoli ed esami, la procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, finalizzata all’immissione in ruolo del personale precario con tre anni di servizio, e *“altresì finalizzata all’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria”*, ha posto in rilievo come **la procedura finalizzata all’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria, sia di fatto e per espressa previsione normativa connessa alle altre due procedure, ovvero a quella ordinaria ed a quella straordinaria finalizzata all’immissione in ruolo.**

Ciò detto, sono quindi manifeste, nel caso di specie, la contraddittorietà tra atti amministrativi, lo sviamento di potere, la disparità di trattamento, la illogicità ed ingiustizia giacché, sulla base ed in forza della stessa previsione normativa, ai fini del conseguimento dell’abilitazione per la classe di concorso A030, verrebbe valutato anche il servizio prestato dal docente nella classe di concorso A029 ad esaurimento; mentre, di contro, ai fini del conseguimento del ruolo e/o, comunque, dell’abilitazione per la classe di concorso A030, previo superamento della prova concorsuale straordinaria, nessun valore e valutazione andrebbero dati ai servizi prestati dal docente nella classe di concorso A029 ad esaurimento.

RILIEVO DI QUESTIONE DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DELL’ART. 1, COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. (ARTT. 3 E ART. 97 DELLA COST.) – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO E DEI PRINCIPI GENERALI DEL CONCORSO – VIOLAZIONE DEL PAR CODICIO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’UGUAGLIANZA SOSTANZIALE E FORMALE – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI.

ISTANZA

PER LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE

Nel Decreto Dipartimentale del Ministro dell'Istruzione n. 783, contenente modifiche ed integrazioni al Decreto 23 aprile, n. 510, nelle premesse viene detto di non poter accogliere la proposta del CSPI di modificare l'art. 2, comma 1, lettera b) del Bando, formulata con parere reso dal CSPI nella seduta plenaria n. 41 del 6 luglio 2020, nella parte in cui si proponeva di inserire il seguente periodo: ***“Il servizio prestato sulla classe di concorso A-29 è ritenuto valido ai fini della partecipazione per la classe di concorso A-30 e il servizio prestato sulla classe di concorso A-66 è ritenuto valido ai fini della partecipazione alla classe di concorso A-41, purché congiunto al possesso del titolo di studio di cui alla lettera c)”***, in quanto si tratterebbe *“di aspetto della procedura non modificata dalla normativa sopravvenuta che, pertanto, mantiene i propri effetti ai sensi dell'art. 2, comma 04, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22”*.

Come è noto, il legislatore nell'indicare i requisiti di superamento, così come di accesso ad un concorso è dotato di ampia discrezionalità che può esercitare nei limiti della ragionevolezza e logicità delle scelte effettuate. Se fosse vero che la limitazione in questione derivi direttamente dalla fonte primaria, non è dato comprendere come abbia potuto il Ministero dell'Istruzione, sulla base ed in forza dello stesso dettato normativo/legislativo, disporre contestualmente due procedure concorsuali - una per il ruolo e l'altra per l'abilitazione - in cui il servizio prestato sulla classe di concorso A029 non possa essere ritenuta valida per l'accesso al ruolo, ma valida, invece, per il percorso abilitante alla classe di concorso A030.

Nondimeno, qualora dovesse ritenersi corretta l'interpretazione data dal Ministero dell'Istruzione alla disposizione di legge in questione, la stessa andrebbe censurata, sotto il profilo di manifesta illegittimità Costituzionale, nella parte in cui ammette al concorso straordinario, per titoli ed esami, per l'accesso al ruolo di docente di Musica nella scuola secondaria di primo grado ed alla conseguente abilitazione, nel caso di superamento della prova ed inserimento della graduatoria di merito, solo i docenti che abbiano prestato servizio di insegnamento di Musica presso la scuola secondaria di primo grado, ma non quelli che abbiano prestato lo stesso servizio nella scuola di grado superiore.

Vi sarebbe manifesto contrasto con gli art. 3 e 97 della Cost., perché tale esclusione precluderebbe irragionevolmente la possibilità di una stabilizzazione e di una uscita dal precariato, oltre

che di un miglioramento professionale, a coloro che, come la ricorrente, abbiano in concreto prestato servizio di insegnamento di Musica-Educazione Musicale in una scuola di grado superiore e siano, quindi, potenzialmente più qualificati dei soggetti ammessi.

L'art. 1 del D.L., come convertito, ha invece previsto alcune disposizioni di carattere speciale volte a consentire agli insegnanti precari della scuola statale di conseguire una stabilizzazione con l'immissione in ruolo, uscendo così dal cronico loro stato di docenti "precari", e di conseguire, altresì, l'abilitazione all'insegnamento, necessaria per l'immissione nei ruoli e la stabilizzazione del rapporto d'impiego. Secondo il Ministero dell'Istruzione, tuttavia, l'esplicito riferimento della disposizione censurata ad un anno di servizio nella specifica classe di concorso per la quale si concorre, ovvero nel caso di specie, A030, non consentirebbe una interpretazione estensiva, nel senso di ammettere al concorso anche docenti che abbiano prestato servizio per la classe di concorso A029, pur rientrando entrambe nello stesso ambito disciplinare.

Secondo la tesi dell'Amministrazione, la ricorrente, Docente di Musica precaria da anni, andrebbe esclusa dal concorso straordinario in questione, dopo avere svolto la prova scritta con esito positivo ed essere stata inserita nella graduatoria di merito dei vincitori, perché avrebbe, in concreto, suo malgrado, prestato servizio insegnando Musica nella scuola secondaria di secondo grado (superiore), in una Classe di concorso cessata come disciplina curricolare dall'anno 2019, e quindi in una classe di concorso diversa da quella prevista dal Bando.

A modesto parere della ricorrente, qualora la disposizione legislativa dovesse essere intesa in tal senso restrittivo, andrebbe censurata per violazione dell'art. 3 Cost., in quanto situazioni analoghe sarebbero irragionevolmente trattate in modo difforme. Il mancato riconoscimento del servizio svolto presso istituti scolastici di grado diverso è manifestamente discriminatorio, poiché si tratta di situazioni giuridiche omogenee e non differenti: si tratta di due tipologie di servizio del tutto omogenee e comparabili ovvero di una equipollenza tra gli insegnamenti svolti nei diversi ordini di scuole, secondo modalità sostanzialmente non dissimili.

Nel caso in esame, l'identità di *status giuridico* tra coloro che hanno prestato servizio di insegnamento di Musica (Educazione Musicale) nelle scuole medie e coloro che lo hanno prestato nelle scuole superiori determinerebbe irragionevolezza del trattamento differenziato delle due

situazioni: posto che l'insegnamento della musica in una scuola di grado superiore dovrebbe, in linea quantomeno teorica, riguardare soggetti più qualificati dei soggetti ammessi e, comunque, la violazione degli artt. 3 e 97 della Cost.

E' noto l'orientamento della Corte Costituzionale secondo cui la disciplina dell'abilitazione *“si basa sullo stretto collegamento tra titolo di studio posseduto, servizio di insegnamento prestato e superamento di prove di esame, sempre nel contesto del medesimo ambito disciplinare. L'insegnamento prestato non costituisce pertanto una generica e comune esperienza didattica da fare valere in ogni settore disciplinare, ma uno specifico elemento di qualificazione professionale per impartire l'insegnamento corrispondente al posto di ruolo cui si intende accedere”* (sentenza n. 343 del 1999).

Nel caso in esame, la omogeneità delle situazioni poste a raffronto dovrebbe portare ad affermare l'irragionevolezza della scelta operata dal legislatore. Irragionevole e discriminatoria l'individuazione di insegnanti legittimati a partecipare al concorso straordinario in questione soltanto tra coloro che, nell'ambito dei tre anni di servizio prestato come docenti, abbiano già in concreto prestato quella **stessa attività didattica solamente nella scuola secondaria di primo grado**, escludendo conseguentemente dal ruolo e dall'abilitazione coloro che abbiano in concreto prestato quella stessa attività didattica ma in un istituto di scuola secondaria di secondo grado. In altri termini, il trattamento riservato dalla disposizione censurata agli insegnanti con altre esperienze di servizio risulta non ragionevolmente differenziato in funzione di selezionare, in modo efficiente e con la dovuta tempestività, i docenti da destinare all'insegnamento della musica nella scuola secondaria inferiore.

E' da rilevare, infatti, una sostanziale identità ed equipollenza nella posizione/servizio prestato dai docenti di musica delle scuole secondarie di primo grado rispetto a quelli che hanno insegnato musica nelle scuole secondarie di secondo grado, non potendo certo rinvenirsi alcuna ontologica differenza legata al diverso grado di istruzione in cui il servizio in questione è stato prestato data la natura pubblica di entrambe le scuole, per cui non è dato comprendere quale sia stata la *ratio* di un meccanismo di selezione da cui discenderebbe in astratto la selezione tra docenti che hanno insegnato la stessa materia.

La piena assimilazione tra le due tipologie di servizio è tanto più evidente se si consideri che, sulla base ed in forza della stessa legislazione emergenziale è stato contestualmente emesso il Decreto che ha previsto che possano accedere al percorso di abilitazione gli insegnanti che hanno svolto servizio sulla classe di concorso A29.

La violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione certamente deve ritenersi sussistente allorquando situazioni sostanzialmente identiche sono disciplinate in modo ingiustificatamente diverso (Corte Costituzione, sentenze n. 62 e n. 13 del 2018 e n. 155 del 2014).

La distinzione tra servizio prestato presso la scuola statale secondaria di I grado e quello prestato nella scuola secondaria di II grado, per la stessa materia/disciplina (Musica/Educazione Musicale), appare invero del tutto irragionevole, anche alla luce dell'obiettivo specifico dell'odierna procedura straordinaria, ossia il superamento del precariato storico formatosi presso la scuola statale. La disposizione censurata si inserisce all'interno di una speciale disciplina volta a consentire la stabilizzazione con l'immissione nelle graduatorie e nei ruoli dell'amministrazione scolastica oltreché consentire, attraverso un percorso agevolato, l'abilitazione all'insegnamento.

Nel caso di specie, vi è in effetti esatta corrispondenza tra le materie insegnate ed inserite nella classe di A029 e quella A030 per la quale si chiede l'immissione in ruolo e l'abilitazione ***“Il servizio di insegnamento rilevante è solo quello avente ad oggetto materie curriculari previste da programmi ministeriali uniformi su tutto il territorio nazionale”*** (Consiglio di Stato, sez. VI 23/02/2011 n. 1126).

Tutto ciò premesso, la ricorrente *ut supra* rappresentata e difesa ed elettivamente domiciliata rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito, ogni contraria istanza disattesa, annullare, previo accoglimento della misura cautelare invocata, i provvedimenti impugnati e meglio indicati in epigrafe, con ogni altro atto presupposto, connesso e/o collegato, ove ritenuto anche con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.

In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del giudizio.

ISTANZA DI SOSPENSIVA/CAUTELARE E RICHIESTA MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE ex artt. 55 e 56 c.p.a.

Quanto alla sussistenza del *fumus boni juris* si ritiene di avere già sufficientemente argomentato. Quanto al *periculum*, è finanche superfluo intrattenersi sul danno grave ed irreparabile che la mancata concessione della misura cautelare invocata arrecherebbe nella sfera giuridica della ricorrente. L'attuale ricorrente, infatti, pur avendo superato positivamente la prova scritta e pur possedendo, altresì, titoli che le consentirebbero di porsi in posizione utile nella relativa graduatoria di merito dei vincitori, per la Regione Marche, nella Classe di concorso A030, per la precisione al 5° posto, è stata privata illegittimamente della possibilità di essere immessa in ruolo in scuole secondarie di primo e secondo grado, con relativa assunzione a tempo indeterminato, in tempi evidentemente incompatibili con la definizione in sede ordinaria. Nonché, è stata altresì privata illegittimamente di ottenere l'abilitazione nella Classe di concorso A030. Sicché, risulta evidente che, in assenza di un provvedimento cautelare, la ricorrente vedrebbe preclusa qualsiasi possibilità di essere assunta a tempo indeterminato al fini di svolgere l'incarico di docenza.

Si chiede, in via cautelare

Che l'Ecc.mo TAR voglia, in via propulsiva, ordinare all'USR per il Lazio (e per esso alla Commissione esaminatrice) di “congelare” numero 1 posto riservato ai precari, dei posti messi a concorso con la presente Procedura e rimasti vacanti e disponibili, fino all'esito del giudizio, senza cioè provvedere alla loro copertura tramite concorso ordinario o altro “canale” o, se l'Ecc.mo TAR lo ritenga opportuno, voglia sospendere gli effetti degli atti impugnati fino alla decisione di merito.

Ci si riserva, in sede di Camera di Consiglio, oltre che insistere per l'accoglimento della domanda cautelare, di richiedere l'autorizzazione per pubblici proclami, richiedendo fin d'ora la fissazione dell'udienza di merito a breve trattandosi di materia di “accesso al lavoro”.

Si producono i documenti così come rubricati nel corpo del ricorso.

Con riserva di interposizione di motivi aggiunti, nonché ulteriori deduzioni e produzioni.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminabile ed è in materia di accesso al pubblico impiego e che il contributo unificato è pari a 325,00 euro.

Senigallia (AN), 14 ottobre 2021

Avv. Antonella Nuzzoli

(atto firmato digitalmente)